



CAVENAGO DI BRIANZA

Comune di Cavenago di Brianza

Provincia di Milano

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA

DEL

REFERENDUM COMUNALE

Approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 15 in data 09.05.2003

Capo I
DISPOSIZIONI PRELIMINARI

- Art. 1.** Oggetto del regolamento
- Art. 2.** Materie e limiti del referendum
- Art. 3.** Consultazioni
- Art. 4.** Partecipazione al referendum

Capo II
**DISPOSIZIONI PROCEDIMENTALI PER
L'INDIZIONE DEL REFERENDUM**

- Art. 5.** Richiesta di referendum
- Art. 6.** Richiesta referendaria ad iniziativa del Consiglio comunale
- Art. 7.** Comitato Promotore del referendum
- Art. 8.** Richiesta referendaria ad iniziativa popolare
- Art. 9.** Quesito referendario
- Art. 10.** Raccolta delle firme
- Art. 11.** Controllo delle sottoscrizioni
- Art. 12.** Pubblicazione all'albo pretorio e comunicazione al Presidente del Consiglio comunale
- Art. 13.** Valutazione di ammissibilità - Competenza

Capo III
**INDIZIONE DEL REFERENDUM E
PROCEDIMENTO REFERENDARIO**

- Art. 14.** Indizione del referendum
- Art. 15.** Effettuazione del referendum
- Art. 16.** Informazione
- Art. 17.** Revoca del referendum
- Art. 18.** Ufficio comunale per il referendum - Responsabile del procedimento
- Art. 19.** Campagna elettorale
- Art. 20.** Elettori e Sezioni elettorali
- Art. 21.** Uffici di Sezione per il referendum
- Art. 22.** Consegna delle liste elettorali agli Uffici di Sezione e pubblicazione
- Art. 23.** Predisposizione delle istruzioni
- Art. 24.** Designazione dei rappresentanti dei proponenti e dei Capi-gruppo consiliari
- Art. 25.** Ammissione al voto
- Art. 26.** Disciplina delle operazioni di voto
- Art. 27.** Scrutinio – Esito del referendum - Verbale
- Art. 28.** Validità del referendum
- Art. 29.** Proclamazione del risultato
- Art. 30.** Contestazioni
- Art. 31.** Effetti giuridici del referendum
- Art. 32.** Spese

Capo IV
NORME FINALI E TRANSITORIE

- Art. 33.** Norme di rinvio
- Art. 34.** Entrata in vigore

CAPO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1

(Oggetto del regolamento)

1. Il presente regolamento disciplina le modalità per l'ammissione e lo svolgimento del referendum comunale, secondo quanto previsto al Capo IV art. 19 dello Statuto comunale.

Art. 2

(Materie e limiti del referendum)

1. I referendum **consultivi e propositivi** potranno essere indetti su materie di esclusiva competenza locale di particolare rilevanza.
2. I referendum **abrogativi** potranno essere indetti limitatamente agli atti a valenza generale degli Organi collegiali.
3. Non può essere indetto referendum:
 - a) per le materie di cui all'art. 19, comma 2, dello Statuto comunale:
 - revisione dello Statuto comunale;
 - tributi, bilancio e tariffe comunali;
 - materie riguardanti le minoranze etniche e religiose;
 - materie che sono già state oggetto di consultazioni referendarie nel corso dello stesso mandato amministrativo;
 - piano regolatore generale e sue varianti.
 - b) sugli atti a valenza generale degli Organi collegiali la cui abrogazione contrasti con disposizioni o principi dell'ordinamento giuridico vigente.
4. Salvo i casi di cui al comma precedente, ove una deliberazione sia stata adottata in adempimento di disposizioni legislative statali, regionali, statutarie o regolamentari, la stessa può essere sottoposta a referendum, ai soli fini dell'abrogazione degli aspetti attinenti alle valutazioni discrezionali dell'Amministrazione comunale.

Art. 3

(Consultazioni)

1. Ai sensi dell'art. 19, comma 13, dello Statuto comunale, il referendum non può essere indetto per più di una volta sullo stesso oggetto nel corso di un quinquennio e nel corso dell'anno solare è ammessa una sola sessione referendaria.
2. Non può essere presentata proposta di referendum nei 6 (sei) mesi antecedenti la scadenza del Consiglio comunale e nei 6 (sei) mesi successivi all'elezione del nuovo Consiglio comunale. Ove presentata, il Sindaco la dichiara irricevibile.
3. Nel caso di scioglimento del Consiglio comunale, le procedure referendarie in corso restano sospese a far data dalla pubblicazione del decreto di indizione dei comizi

elettorali per l'elezione del Consiglio medesimo e vengono riprese entro 6 (sei) mesi dall'insediamento del nuovo Consiglio.

4. Qualora vengano indette consultazioni elettorali politiche nazionali, europee, amministrative o consultazioni referendarie nazionali, tutte le operazioni referendarie comunali vengono rinviate al semestre successivo.
5. Il periodo intercorrente tra il 15 luglio e il 30 agosto di ogni anno non viene computato nei termini stabiliti dall'art. 19, comma 9, dello Statuto.

Art. 4

(Partecipazione al referendum)

1. Sono titolari del diritto di promozione del referendum, di sottoscrizione della richiesta referendaria, nonché di votazione i soggetti residenti nel Comune, che hanno compiuto il 18° anno di età ed aventi diritto di voto.
2. Hanno diritto al voto tutti coloro che sono iscritti nelle liste elettorali comunali alla data dell'ultima revisione dinamica prima della data della deliberazione consiliare di indizione del referendum.
3. La votazione si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.

CAPO II

DISPOSIZIONI PROCEDIMENTALI PER L'INDIZIONE DEL REFERENDUM

Art. 5

(Richiesta di referendum)

1. Il referendum può essere richiesto:
 - a) dal Consiglio comunale;
 - b) dal 15% dei soggetti maggiorenni, residenti nel Comune ed aventi diritto di voto ai sensi dell'art. 4, comma 2, del presente regolamento.

Art. 6

(Richiesta referendaria ad iniziativa del Consiglio comunale)

1. La richiesta di referendum da parte del Consiglio comunale deve essere promossa da almeno 1/5 (un quinto) dei Consiglieri assegnati, mediante specifica mozione, contenente l'indicazione letterale del quesito referendario.
2. La mozione consiliare è deliberata a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.

Art. 7

(Comitato promotore del referendum)

1. I soggetti che intendano promuovere referendum, devono costituirsi, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata ai sensi di legge, in apposito Comitato Promotore del referendum di cui all'art. 20 dello Statuto comunale.
2. Il Comitato Promotore del referendum è composto da almeno 10 (dieci) residenti, con oltre 18 anni di età ed aventi diritto di voto ai sensi dell'art. 4, comma 2, del presente regolamento.
3. Il Comitato Promotore designa 3 (tre) componenti, fra cui un Presidente, legittimati a rappresentarlo in ogni fase del procedimento referendario.

Art. 8

(Richiesta referendaria ad iniziativa popolare)

1. La richiesta di indizione del referendum, redatta in carta libera e sottoscritta dai componenti il Comitato Promotore, è indirizzata al Sindaco e presentata, insieme con il quesito referendario, al protocollo comunale, che ne rilascia ricevuta.
2. Il quesito sottoposto a referendum deve, di regola, essere unico e deve essere formulato con chiarezza, onde consentire la più ampia comprensione con esclusione di qualsiasi ambiguità.

3. La richiesta di referendum deve essere corredata da:
 - dati anagrafici dei componenti il Comitato Promotore;
 - indicazione letterale del quesito referendario;
 - firme di sottoscrizione dei soggetti di cui all'art. 5, comma 1 lett. b), del presente regolamento, debitamente autenticate nelle forme di legge;
 - relazione illustrativa dei motivi che giustificano la richiesta referendaria, dei contenuti e delle finalità della stessa.
4. La richiesta referendaria, unitamente a tutti i fogli contenenti le firme dei sottoscrittori, dovrà essere presentata entro 60 (sessanta) giorni (con esclusione del mese di agosto) dalla data del timbro apposto sui fogli medesimi, come disposto dall'art. 10, comma 2, del presente regolamento.
5. Qualora sia proposta l'abrogazione di un atto a valenza generale di un Organo collegiale, questo deve essere individuato con riferimento al numero, alla data, all'oggetto e all'Organo che l'ha adottato. Deve essere, altresì, esattamente individuata la parte dispositiva del provvedimento di cui è proposta l'abrogazione.
6. La richiesta di referendum deve indicare i nominativi dei rappresentanti del Comitato Promotore, destinatari delle comunicazioni di cui al presente regolamento.

Art. 9

(Quesito referendario)

1. Il quesito referendario deve contenere nella sua formulazione le precise indicazioni dell'argomento o del provvedimento cui si riferisce.
2. Il quesito deve essere formulato in modo chiaro, univoco e tale da permettere una risposta affermativa o negativa, senza ingenerare nei votanti dubbi nell'espressione del voto.
3. La formulazione del quesito deve, altresì, essere articolata in modo da non condizionare o indirizzare l'espressione del voto.
4. Il quesito non deve, inoltre, contrastare con norme di legge, statutarie o con i principi dell'ordinamento giuridico.

Art. 10

(Raccolta delle firme)

1. I moduli per la raccolta delle firme dei soggetti di cui all'art. 5 comma 1 lett.b), del presente regolamento, sono predisposti a cura e spese dei promotori del referendum. I suddetti moduli devono contenere sulla prima facciata, a stampa, la dichiarazione della richiesta del referendum, con ben evidenziato il quesito da sottoporre al voto, in modo tale da assicurare la perfetta leggibilità dello stesso e degli altri elementi formali ivi rappresentati.
2. I moduli vengono previamente vidimati dal Segretario Generale o suo delegato mediante apposizione su ogni foglio del bollo dell'ufficio, della data e della propria

firma, e restituiti entro 3 (tre) giorni ai promotori del referendum. Le firme raccolte su moduli non vidimati ovvero che presentino cancellature o aggiunte di alcuno degli elementi formali sono nulle.

3. Possono sottoscrivere la richiesta di referendum i soggetti residenti nel Comune, che hanno compiuto il 18° anno di età ed aventi diritto di voto ai sensi dell'art. 4, comma 2, del presente regolamento. Il sottoscrittore appone la propria firma scrivendo chiaramente nome e cognome, luogo e data di nascita e di residenza ed estremi del documento identificativo.
4. Le firme sono autenticate dai soggetti e con le modalità di cui alla normativa vigente. L'autenticazione deve recare l'indicazione della data in cui avviene e può essere unica per tutte le firme contenute in ciascun foglio; in tal caso deve indicare il numero delle firme contenute nel foglio.

Art. 11

(Controllo delle sottoscrizioni)

1. Il Segretario Generale, entro 15 (quindici) giorni (escluso il mese di agosto) dalla consegna dei moduli contenenti le sottoscrizioni, verificatane la regolarità, attesta per iscritto il numero delle firme valide e redige apposito verbale da trasmettere al Sindaco.
2. La certificazione, anche cumulativa, attestante la qualifica di elettore dei sottoscrittori è acquisita d'ufficio.
3. Qualora vengano rilevate irregolarità, il Segretario Generale assegna un termine, non superiore a 3 (tre) giorni per la sanatoria delle predette irregolarità o per la presentazione di memorie intese a contestarne l'esistenza. In tal caso il termine di cui al comma 1 è sospeso.
4. Al Segretario Generale compete la decisione definitiva in ordine alle irregolarità di cui al comma precedente.

Art. 12

(Pubblicazione all'albo pretorio e comunicazione al Presidente del Consiglio comunale)

1. Scaduto il termine di cui al precedente articolo e a seguito di esito positivo dell'istruttoria, la richiesta di referendum è pubblicata all'albo pretorio comunale e il Sindaco provvede a trasmetterla al Presidente del Consiglio comunale, se eletto, e ai Capi-gruppo consiliari.
2. Al Presidente del Consiglio comunale, se eletto, sono, altresì, comunicate tutte le informazioni concernenti le ulteriori fasi del procedimento referendario.
3. Il Sindaco, ovvero il Presidente del Consiglio comunale, se eletto, provvede, entro 30 (trenta) giorni dall'adozione della mozione consiliare ovvero dal ricevimento all'ufficio protocollo della richiesta referendaria del Comitato promotore, ad iscrivere nell'ordine del giorno del Consiglio comunale l'indizione del referendum, ai sensi dell'art. 19, comma 8, dello Statuto comunale.

Art. 13

(Valutazione di ammissibilità - Competenza)

1. La valutazione di ammissibilità del referendum spetta al Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 19, comma 8, dello Statuto comunale.
2. Il Consiglio comunale, ai fini della valutazione di cui al precedente comma, può avvalersi dell'assistenza e del supporto giuridico-amministrativo di una Commissione Tecnica composta dal Segretario Generale, che la presiede, dal Responsabile dell'Ufficio Elettorale e dal Responsabile di Settore competente per materia.
3. Il Consiglio comunale valuta l'ammissibilità della richiesta di referendum, verificandone la conformità alle norme di legge, dello Statuto comunale e del presente regolamento.
4. La deliberazione di ammissibilità o di rigetto della richiesta referendaria è adottata a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
5. Ai sensi dell'art. 19, comma 7, dello Statuto comunale, la richiesta di referendum può essere respinta esclusivamente per uno dei seguenti motivi:
 - a) insufficienza del numero di firme valide;
 - b) incompetenza comunale in materia;
 - c) incomprendibilità o indeterminatezza del quesito referendario.
6. La deliberazione di diniego di ammissibilità del referendum deve essere motivata.
7. Il Sindaco provvede tempestivamente a notificare al Comitato Promotore il diniego motivato di ammissibilità della richiesta di referendum e ne dà avviso al pubblico mediante affissione all'albo pretorio comunale.

CAPO III

INDIZIONE DEL REFERENDUM E PROCEDIMENTO REFERENDARIO

Art. 14

(Indizione del referendum)

1. Il referendum è indetto con deliberazione del Consiglio comunale, approvata a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, nella stessa seduta in cui il Consiglio ne valuta l'ammissibilità e a seguito di esito positivo della stessa.
2. La deliberazione consiliare di indizione del referendum deve contenere:
 - il termine entro cui presentare istanza al Sindaco per accedere agli spazi elettorali;
 - il termine iniziale e finale della campagna elettorale;
 - l'ora di inizio delle operazioni di scrutinio, che deve, comunque, avvenire non oltre le 24 ore successive alla chiusura delle urne.
3. L'indizione del referendum produce la sospensione della discussione di atti connessi all'oggetto della consultazione, a meno che i competenti Organi comunali non decidano di accogliere le proposte dei promotori.

Art. 15

(Effettuazione del referendum)

1. Salvo quanto disposto dall'art. 3, comma 5, del presente regolamento, la data di effettuazione del referendum è stabilita con deliberazione della Giunta comunale in una domenica compresa tra il 45° e il 90° giorno dalla data di esecutività della deliberazione consiliare di indizione, e, comunque, non coincidente con altre operazioni di voto.
2. Nella deliberazione di cui al comma precedente la Giunta comunale stabilisce gli spazi da destinare all'affissione referendaria, garantendo parità di trattamento fra tutti gli aventi diritto. A tali spazi possono accedere, previa istanza al Sindaco da presentare entro il termine indicato nel provvedimento consiliare di indizione del referendum, il Comitato Promotore, i gruppi consiliari costituiti in seno al Consiglio, nonché i partiti e i gruppi politici rappresentati in Consiglio comunale.

Art. 16

(Informazione)

1. Il Sindaco provvede ad assicurare la più ampia pubblicità allo svolgimento del referendum, informandone la cittadinanza, mediante l'affissione di appositi avvisi per le vie cittadine ed, eventualmente, mediante altri mezzi informativi.
2. Gli avvisi di cui al comma precedente devono indicare:
 - il giorno, il luogo e gli orari della votazione
 - il quesito oggetto del referendum
 - i requisiti e le modalità per l'esercizio del diritto di voto
 - le procedure relative alla propaganda referendaria

Art. 17
(Revoca del referendum)

1. Se prima della data di svolgimento della consultazione referendaria, la deliberazione oggetto del referendum sia stata integralmente revocata o sia divenuta inefficace o abbia esaurito i suoi effetti ovvero a seguito di modifica della stessa il quesito referendario si intenda superato o il competente Organo comunale abbia accolto la proposta dei promotori il referendum o assunto decisioni ovvero siano intervenuti eventi tali da rendere inutile la consultazione popolare, il referendum potrà essere revocato con apposita deliberazione consiliare assunta a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Art. 18
(Ufficio comunale per il referendum - Responsabile del procedimento)

1. Presso il Comune è costituito l'Ufficio comunale per il referendum composto dal Segretario Generale e dal Responsabile dell'Ufficio Elettorale, che assume le funzioni di Responsabile del procedimento referendario.
2. Il Responsabile del procedimento referendario è incaricato di curare ogni adempimento che, per legge o regolamento, non sia riservato ad altro soggetto.
3. Il Responsabile del procedimento referendario dovrà curare, ove non siano riservate ad altri Organi, le seguenti fasi nelle quali si articola il procedimento referendario:
 - a) presentazione e istruttoria della richiesta referendaria ad iniziativa popolare;
 - b) certificazione di elettorato attivo dei sottoscrittori;
 - c) operazioni precedenti la votazione;
 - d) operazioni di votazione;
 - e) operazioni di scrutinio;
 - f) pubblicazione del risultato.

Art. 19
(Campagna elettorale)

1. Nessuna forma di propaganda elettorale è consentita nel giorno precedente ed in quello stabilito per le votazioni.
2. Possono prendere parte alla campagna elettorale:
 - a) il Comitato Promotore
 - b) i partiti e i gruppi politici rappresentati in Consiglio comunale,
 - c) i soggetti, le associazioni e i gruppi aventi finalità politiche, sociali, culturali, ricreative e sportive, purché costituiti prima della data di presentazione della richiesta referendaria.
3. La propaganda elettorale a mezzo di manifesti, stampati, giornali murali ed altro è consentita unicamente negli appositi spazi destinati all'affissione stabiliti dalla Giunta comunale.

4. Coloro che intendono ottenere la disponibilità di aree pubbliche o sale appositamente individuate per effettuare forme di propaganda elettorale, devono presentare istanza scritta indirizzata al Sindaco. L'assegnazione viene fatta tenendo conto dell'ordine di presentazione delle domande, garantendo pari opportunità.
5. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano, in quanto compatibili, le norme dei referendum nazionali, ai sensi dell'art. 19, comma 11, dello Statuto comunale.

Art. 20

(Elettori e Sezioni elettorali)

1. L'elettorato attivo, la tenuta e la revisione delle liste elettorali, la ripartizione del Comune per sezioni elettorali e la scelta dei luoghi di riunione, sono disciplinati dalle disposizioni del T.U. delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali.

Art. 21

(Uffici di Sezione per il referendum)

1. Presso ogni 2 (due) Sezioni elettorali è costituito un Ufficio di Sezione per la consultazione referendaria, composto da un Presidente e due scrutatori.
2. La costituzione dell'Ufficio di Sezione per il referendum avviene con provvedimento del Sindaco, almeno 20 (venti) giorni prima della data fissata per il referendum, notificato agli interessati a mezzo di messo comunale.
3. L'Ufficio di Sezione per il referendum è composto da un Presidente e da n. 2 (due) scrutatori sorteggiati dall'Ufficiale Elettorale, o da suo delegato, dagli albi in dotazione al Comune, di cui uno a scelta del Presidente assume le funzioni di Vice Presidente e l'altro di segretario. Per la validità delle operazioni preliminari di voto e di scrutinio è indispensabile la presenza di almeno 2 (due) componenti del seggio. Agli stessi verrà corrisposto un compenso forfetario pari a quello previsto dalla normativa vigente, ridotto del 30%.
4. L'eventuale impossibilità a ricoprire gli incarichi di Presidente e di scrutatore deve essere immediatamente comunicata al Sindaco, che provvede alla surroga.
5. Qualora, al momento dell'insediamento del seggio, si verifichi l'assenza di uno scrutatore, il Presidente di Sezione, sentito l'Ufficio elettorale, può provvedere direttamente alla nomina, come scrutatore, di altra persona presente presso il seggio ed avente diritto al voto ai sensi dell'art. 4, comma 2, del presente regolamento.
6. L'Ufficio di Sezione è insediato alle ore 7 (sette) del giorno della consultazione.

Art. 22

(Consegna delle liste elettorali agli Uffici di Sezione e pubblicazione)

1. Copia della lista di Sezione deve essere consegnata, a cura dell'Ufficio elettorale comunale, al Presidente dell'Ufficio di Sezione, all'atto dell'insediamento del seggio, insieme a tutto l'altro materiale per il referendum.
2. Il giorno della consultazione referendaria, una copia della lista di Sezione deve essere affissa all'interno della Sezione, affinché ogni cittadino possa verificare la propria inclusione nella stessa.
3. In ogni Sezione elettorale saranno installate almeno 2 (due) cabine elettorali e saranno affissi i manifesti contenenti il quesito referendario e le modalità di esercizio del diritto di voto.

Art. 23

(Predisposizione delle istruzioni)

1. L'Ufficio elettorale comunale predispone apposite istruzioni da distribuire ai Presidenti degli Uffici di Sezione, contenenti le modalità operative dei singoli compiti previsti nel procedimento referendario.
2. Le istruzioni devono riportare, oltre alle norme del presente regolamento, l'ulteriore disciplina applicabile al procedimento referendario.

Art. 24

(Designazione dei rappresentanti dei proponenti e dei Capi-gruppo consiliari)

1. I proponenti del referendum e i Capi-gruppo consiliari presenti in Consiglio comunale, possono, con dichiarazione in carta libera, autenticata ai sensi di legge, designare presso ciascun seggio un proprio rappresentante per assistere alle operazioni di voto e di scrutinio.
2. L'atto di designazione è presentato dagli interessati ai Presidenti degli Uffici di Sezione il giorno della consultazione e prima dell'inizio delle operazioni di voto.

Art. 25

(Ammissione al voto)

1. L'elettore ha diritto al voto esibendo al Presidente dell'Ufficio di Sezione la propria tessera elettorale introdotta dalla Legge 8 settembre 2000, n. 299 e un documento di identità personale.
2. A comprova dell'avvenuta votazione l'elettore apporrà la propria firma sulla lista elettorale di Sezione.

Art. 26

(Disciplina delle operazioni di voto)

1. Ai sensi dell'art. 19, comma 10, dello Statuto comunale, la consultazione referendaria si svolge nella sola giornata di domenica. Le operazioni di voto hanno inizio dopo il compimento delle operazioni preliminari degli Uffici di Sezione e, comunque, non prima delle ore 8,00 e proseguono fino alle ore 22,00 del giorno stesso.
2. Il voto può essere espresso tracciando sulla scheda cartacea con la matita un segno sulla risposta prescelta, o, comunque, nel rettangolo che la contiene.
3. Le schede per il referendum, in carta consistente, di tipo unico e di identico colore, sono prodotte dal Comune, tramite tipografia di fiducia. Esse contengono il quesito referendario formulato letteralmente, riprodotto a caratteri chiaramente leggibili.
4. Nei casi di votazione su più quesiti referendari, le schede devono essere di colore diverso e l'elettore deve poter scegliere di esprimere il proprio voto per tutti o solo per alcuni.
5. All'elettore verrà data la possibilità di effettuare le seguenti espressioni di voto alternative su ogni quesito:
 - a) approvazione
 - b) negazione
 - c) scheda bianca
 - d) rifiuto della scheda

Solo nei primi tre casi il voto dell'elettore verrà computato ai fini della definizione del quorum dei votanti.

Art. 27

(Scrutinio – Esito del referendum - Verbale)

1. L'ora di inizio delle operazioni di scrutinio è stabilita nella deliberazione consiliare di indizione del referendum e deve, comunque, avvenire non oltre le 24 ore successive alla chiusura delle urne.
2. In caso di contemporaneo svolgimento di più referendum, per lo scrutinio si osserva l'ordine di elencazione delle richieste sottoposte a votazione, quale risultante dalla deliberazione consiliare di indizione dei referendum.
3. Le operazioni di scrutinio consistono:
 - a) nella verifica del numero totale di cittadini aventi diritto che hanno partecipato al voto;
 - b) nell'accertamento della somma dei voti validi favorevoli e dei voti validi contrari, nonché al conteggio delle schede bianche e nulle.
4. Alle operazioni di scrutinio possono assistere:
 - a) gli elettori della Sezione;
 - b) un rappresentante designato dal Presidente del Comitato Promotore;

- c) un rappresentante per ogni gruppo consiliare designato dai Capi-gruppo.
5. Di tutte le operazioni effettuate e dei risultati conseguiti verrà redatto apposito verbale in duplice copia e sottoscritto da tutti i componenti del seggio.
 6. Nel caso previsto dal comma 2 del presente articolo, viene compilato un unico verbale, in duplice copia, nel quale i relativi dati devono essere riportati distintamente per ciascun referendum.
 7. Il verbale sarà immediatamente trasmesso al Sindaco e depositato presso la segreteria comunale. I promotori del referendum, tramite i loro rappresentanti, possono prenderne visione e farne copia.

Art. 28

(Validità del referendum)

1. Il referendum **consultivo** e **propositivo** è valido se alla votazione ha partecipato almeno il 40% degli aventi diritto al voto.
2. Il referendum **abrogativo** è valido se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori aventi diritto al voto.

Art. 29

(Proclamazione del risultato)

1. Sulla base dei verbali di scrutinio trasmessi da tutte le Sezioni elettorali, l'Ufficio comunale per il referendum dà atto del numero degli elettori che hanno votato e dei risultati conseguiti dal referendum, dopo il riesame dei voti contestati da parte della Commissione Tecnica di cui all'art. 13, comma 2, del presente regolamento.
2. Di tali operazioni è redatto apposito verbale in duplice esemplare, di cui uno è depositato presso l'Ufficio comunale per il referendum e l'altro è trasmesso tempestivamente al Sindaco.
3. Del verbale di cui al comma precedente, i promotori della richiesta di referendum, tramite i loro rappresentanti, possono prenderne visione e/o estrarne copia.
4. Entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento del verbale di cui al comma 2, il Sindaco proclama con proprio provvedimento il risultato del referendum.
5. L'esito del referendum verrà reso noto al pubblico mediante avviso affisso all'albo pretorio comunale e appositi manifesti affissi nei principali luoghi pubblici. Potranno essere utilizzate anche pubblicazioni da effettuarsi sui mezzi di stampa a carattere locale.

Art. 30
(Contestazioni)

1. Le contestazioni relative alle operazioni di voto e all'esito del referendum sono sottoposte all'esame della Commissione Tecnica di cui all'art. 13, comma 2, del presente regolamento.

Art. 31
(Effetti giuridici del referendum)

1. In caso di referendum consultivo e propositivo, si procederà ai sensi dell'art. 21, comma 1, dello Statuto comunale. In caso di referendum abrogativo si procederà ai sensi dell'art. 21, comma 2, dello Statuto comunale.

Art. 32
(Spese)

1. Le spese per lo svolgimento del referendum sono a carico del Comune, salvo quanto previsto all'art. 10, comma 1, del presente regolamento.
2. Agli oneri derivanti dallo svolgimento del referendum in dipendenza del presente regolamento si provvede con stanziamento da imputarsi ad apposito capitolo di bilancio.

CAPO IV

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 33

(Norme di rinvio)

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si fa rinvio, in quanto applicabile e compatibile, alla normativa in materia di referendum nazionali.
2. Della disciplina applicabile si dà conto nelle istruzioni da distribuire ai Presidenti degli Uffici di Sezione.

Art. 34

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi 15 (quindici) giorni dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione, ai sensi dell'art. 6, comma 5, dello Statuto comunale.